



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0053097-26/11/2008-1.2.3.3

Università degli studi di Foggia
c.a. Prof. Antonio Muscio
FOGGIA

Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
ROMA

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato
I.G.O.P. Ufficio XIII
ROMA

Oggetto: riconoscimento di servizio pre-ruolo ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui all'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980. Richiesta di parere.

Si dà riscontro alla lettera di codesta Università del 25 luglio 2008, prot. n. 22426-111/3, con la quale si chiede un parere in merito al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di assegnisti di ricerca dai ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980. In particolare, il problema sottoposto consiste nella possibilità di riconoscere l'attività svolta nell'ambito degli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 7, della l. n. 449 del 1997 per la ricostruzione della carriera.

Si espongono al riguardo le seguenti considerazioni.

L'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980 menzionato, recante "*Riconoscimento ed equiparazione di servizi*", prevede il riconoscimento dei servizi espletati all'atto della nomina ad ordinario per i professori di ruolo, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo per i professori associati e all'atto dell'immissione nella fascia dei ricercatori confermati per i ricercatori.

Per tutte queste figure l'art. 103 citato fa riferimento al servizio prestato in una delle forme di cui all'art. 7 della l. n. 28 del 1980, il quale individua alcune categorie di soggetti titolari di borse ed assegni, in tal modo ponendoli sullo stesso piano ai fini del riconoscimento del periodo effettuato quale servizio pre-ruolo. Tra queste categorie non sono stati inclusi espressamente gli assegnisti di ricerca di cui al citato art. 51, comma 7, della l. n. 449 del 1997.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ad avviso dello scrivente, la posizione degli assegnisti di ricerca in questione presenta degli elementi di analogia rispetto alle fattispecie individuate dal menzionato art. 7, quali, in particolare, lo svolgimento di attività di ricerca e il reclutamento a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

Tali elementi, unitamente alla considerazione che la disciplina sugli assegni di ricerca è stata introdotta successivamente all'approvazione del d.P.R. n. 382 del 1980, inducono a ritenere che anche il servizio prestato a titolo di assegnista di ricerca in base al predetto art. 7 possa essere considerato ai fini della ricostruzione della carriera dei docenti e dei ricercatori delle università. In ciò, pertanto, pare condivisibile l'orientamento già espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (nota del 17 ottobre 2006, n. 0130131) e dal Ministero dell'università e della ricerca (nota del 13 marzo 2008, n. L533/07).

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo

